ATTO COSTITUTIVO

CONSIDERATO che la popolazione sovrana di uno Stato costituito e riconosciuto dalle Nazioni Unite non può rimanere priva della rappresentanza internazionale del proprio Stato senza gravissima lesione dei propri diritti civili, politici, sociali ed economici, dei diritti economici delle sue imprese e dei diritti degli altri Stati e delle loro imprese che hanno relazioni con tale Stato;

CONSIDERATO che con la fine della Guerra fredda e dopo la dissoluzione della Jugoslava sono venuti meno da tempo tutti i motivi politico-strategici che avevano indotto le Nazioni Unite a lasciare in sospeso la questione del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale;

CONSIDERATO che il ripristino della piena funzionalità ed efficienza del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale è uno strumento importante per le strategìe di sviluppo del nuovo sistema economico e finanziario internazionale:

1. Con la firma del presente atto è costituita quale soggetto di diritto internazionale un'organizzazione di rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste - F.T.T., che è costituito e riconosciuto dal 15 settembre 1947 quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite garantito dal Consiglio di Sicurezza e dotato di Porto Franco internazionale in esecuzione della Risoluzione S/RES/16 (1947) del Consiglio di Sicurezza e del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, con le successive modificazioni territoriali conseguenti alle Risoluzioni S/RES/753 (1992) e S/RES/754 (1992) del Consiglio di Sicurezza.

2. La denominazione ufficiale di tale organizzazione di rappresentanza è «**International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste**», in sigla «**I.P.R. F.T.T.». **Le sue denominazioni alternative ufficiali in italiano, sloveno e tedesco sono: «*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest.*» Il simbolo ufficiale dell'organizzazione è la bandiera di Stato del F.T.T. (alabarda di Trieste bianca in campo rosso) accompagnata dalla sigla «**I.P.R. F.T.T.»**

3. Il presente Atto Costitutivo viene redatto in lingua italiana ed in lingua inglese; ambedue tali versioni sono testi autentici. Successive versioni ufficiali in altre lingue dovranno essere accettate e convalidate dalla I.P.R. F.T.T.

SEZIONE I - Poteri e mandato di rappresentanza internazionale

4. La **I.P.R. F.T.T.** assume dalla data di oggi, 16 settembre 2015, la rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste, poiché tale rappresentanza è stata abbandonata e violata dal Governo italiano al quale era stata affidata quale amministratore civile provvisorio per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale non ha ancora provveduto a nominare un nuovo organo di rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste.

5. La conseguente mancanza di un organo di rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste ha recato gravissimi danni all'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi economici, sociali, politici e culturali del Free Territory of Trieste, della sua popolazione sovrana e del suo Porto Franco internazionale, ed all'esercizio dei diritti e degli interessi legittimi degli altri Stati e delle loro imprese nei rapporti politici ed economici con il Free Territory of Trieste e con il suo Porto Franco internazionale.

6. La I.P.R. F.T.T. viene perciò costituita ed agisce quale rappresentanza temporanea straordinaria di Stato per delega diretta di cittadini, residenti, imprese ed organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati, che quali soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale incaricano la I.P.R. F.T.T. di rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i loro diritti ed i loro interessi legittimi nelle materie e nei modi qui di seguito descritti.

7. I danni economici, sociali, politici e culturali gravissimi che hanno reso necessario costituire la I.P.R. F.T.T. per delega diretta dei soggetti che vi hanno diritto ed interesse legittimo sono determinati dai fatti seguenti.

7.1. Con la firma del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 il Governo italiano amministratore è subentrato ufficialmente all'Allied Military Government Free Territory of Trieste - A.M.G. F.T.T. anche nella rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste:

a) nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della quale il Free Territory of Trieste è Stato membro di diritto dal 15 settembre 1947 per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia;

b) nelle relazioni con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilite dall'art. 21, n. 3, dall'Allegato VI e dall'Allegato VII del Trattato di Pace con l'Italia, che obbligano l'Autorità amministratrice provvisoria del Free Territory of Trieste anche a presentare al Consiglio di Sicurezza relazioni ordinarie e straordinarie sull'esercizio del mandato di amministrazione;

c) nei trattati e negli accordi internazionali di Stato del Free Territory of Trieste stipulati dall'A.M.G. F.T.T. con l'Italia (19.3.1948, 9.3.1952), con gli USA

(15.10.1948, 11.2.1949, 29.3.1951, 19.4.1951) e con le Nazioni Unite (10.10.1952);

d) nelle organizzazioni europee ed internazionali delle quali il Free Territory of Trieste era già divenuto Stato membro per accordi specifici stipulati dall'A.M.G. F.T.T. quale suo primo Governo provvisorio: ERP (poi ECA); OEEC (poi OECD); EPU (poi IMA, ora IMF); ECMT; ICPO (Interpol) ed altre;

e) nelle organizzazioni comunitarie europee alle quali il Free Territory of Trieste è stato successivamente aggregato in forma provvisoria quale territorio europeo di cui uno Stato membro ha assunto la rappresentanza estera, ma non ha la sovranità: CECA, CEE, CE, UE (art. 79 Trattato CECA, art. 234 Trattato CEE, art. 307 Trattato CE, art. 351 Trattato sul funzionamento dell'UE).

7.2. Al momento di subentrare all'AMG FTT nelle organizzazioni internazionali sopra elencate, il Governo italiano amministratore aveva depositato dichiarazioni ufficiali con le quali informava che avrebbe esercitato anche la rappresentanza di Stato del Free Territory of Trieste e che per motivi pratici l'avrebbe esercitata per mezzo delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Italiana.

7.3. Il Governo italiano amministratore ha invece utilizzato le rappresentanze diplomatiche dell'Italia per disattivare di fatto la rappresentanza internazionale di Stato del Free Territory of Trieste in tutte le organizzazioni internazionali, senza però rinunciare ufficialmente ad esercitarla.

7.4. Con questo stratagemma politico il Governo italiano ha paralizzato la difesa internazionale della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste contro le violazioni del mandato di amministrazione civile provvisoria, del Trattato di Pace con l'Italia e della sovranità di Stato del Free Territory of Trieste che sono state commesse dallo stesso Governo italiano per favorire ingiustamente lo Stato italiano.

7.5. Il Governo italiano amministratore ha commesso tali violazioni sostituendo gradualmente l'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste con l'amministrazione diretta dell'Italia per simulare che il Free Territory of Trieste non sia uno Stato sovrano, ma una provincia dello Stato italiano. e per impedire le elezioni democratiche degli organi legislativi ed amministrativi del Free Territory.

7.6. In questo modo il Governo amministratore ha imposto illegalmente ai cittadini ed alle imprese del Free Territory of Trieste la giurisdizione, le tasse ed il debito pubblico di uno Stato terzo, e gli ha consentito di impossessarsi illegalmente delle entrate finanziarie e dei beni pubblici di Stato del Free Territory of Trieste, di paralizzare illegalmente lo sviluppo del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste per dirottarne i traffici sui porti dello stesso Stato terzo, e di imporre alla popolazione pesanti politiche nazionaliste.

7.7. Con tali azioni, che sono vietate dal diritto internazionale e dal Trattato di pace con l'Italia, il Governo italiano amministratore ha violato sia la democrazia ed i diritti civili, politici, economici e culturali della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste, sia i diritti permanenti e gli interessi legittimi di tutti gli altri Stati sul Porto Franco internazionale e sui registri navali del Free Territory of Trieste (Trattato di pace. Allegato VI articoli 33 e 34, Allegato VIII).

7.8. Tale situazione è obiettivamente determinata dal conflitto di interessi tra il ruolo del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste e quale governo ordinario dello Stato italiano confinante, il quale si trova in note, gravi condizioni di corruzione politico-istituzionale e di indebitamento pubblico.

7.9. Dal 18 giugno 2013 al 15 giugno 2015 un'organizzazione rappresentativa di un numero rilevante di cittadini del Free Territory of Trieste ha presentato al Governo italiano richieste formali motivate (vedi sotto ai punti 38 e 39) affinché esso ripristini la corretta amministrazione civile provvisoria separata da quella dello Stato italiano, con l'avvertenza che omettere di ripristinarla equivarrà a rinuncia al mandato internazionale. Il termine così stabilito per il ripristino della corretta amministrazione è scaduto il 15 settembre 2015 senza che il Governo italiano abbia provveduto o reagito.

SEZIONE II - Giurisdizione

8. La I.P.R. F.T.T. è un'organizzazione provvisoria di Stato costituita secondo l'ordinamento giuridico del Free Territory of Trieste, che è formato dai seguenti strumenti di diritto internazionale e di diritto interno in vigore:

a) Carta delle Nazioni Unite ed altri Trattati multilaterali delle Nazioni Unite;

b) Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

c) Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, articoli 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D, VI, VII, VIII, IX, X.

d) trattati internazionali, accordi internazionali e provvedimenti legislativi ed amministrativi dell'Allied Military Government Free Territory of Trieste - A.M.G. F.T.T., insediato dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace quale primo Governo provvisorio di Stato del Free Territory of Trieste;

e) Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, che quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato Pace ha affidato l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste alla responsabilità del Governo italiano come successore dell'A.M.G. F.T.T.;

f) provvedimenti legislativi ed amministrativi del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con esclusione dei provvedimenti che violino direttamente od indirettamente il mandato amministrativo o la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste, od altre norme del Trattato di Pace con l'Italia e del diritto internazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite;

g) atti di riconoscimento internazionale dell'indipendenza delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia dal 1991-1992 e conseguenti Risoluzioni S/RES/753 (1992) e S/RES/754 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che hanno reso inapplicabili (art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) le norme del Trattato di pace con l'Italia relative alla sovranità del Free Territory of Trieste sulle aree accessorie già sottoposte all'amministrazione civile provvisoria del Governo federale jugoslavo, la cui estinzione è stata accertata e riconosciuta con la Risoluzione S/RES/757 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

9. In forza della Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza e del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art. 21 nn. 1, 2 e 3, anche la I.P.R. F.T.T. è soggetta come tale soltanto alla giurisdizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Free Territory of Trieste.

10. I deleganti incaricano perciò la I.P.R. F.T.T. di adempiere agli obblighi dell'Allegato VII del Trattato di Pace riguardanti gli organi provvisori di amministrazione e di rappresentanza del Free Territory of Trieste inviando direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il presente Atto di costituzione ed i successivi rapporti sul proprio operato.

11. La I.P.R. F.T.T. riconosce che il Governo italiano ha giurisdizione sul Free Territory of Trieste soltanto quale Amministratore civile provvisorio uscente, che come tale ha il dovere di garantire l'ordinaria amministrazione, in conformità al mandato internazionale e senza ulteriori violazioni, sinché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non provveda a sostituirlo con un altra Autorità amministratrice.

12. La I.P.R. F.T.T. non riconosce alcuna giurisdizione di Stati terzi sull'attuale Free Territory of Trieste.

13. La I.P.R. F.T.T. non riconosce alcuna giurisdizione sull'attuale Free Territory of Trieste di organizzazioni internazionali, di organizzazioni regionali di Stati e di organizzazioni intergovernative che non riconoscano ufficialmente il Free Territory of Trieste quale Stato membro, associato o aggregato, o quale Stato partner.

14. La I.P.R. F.T.T. non ha e non sostiene alcuna rivendicazione territoriale per conto del Free Territory of Trieste verso gli Stati confinanti e vicini: Italia, Slovenia, Croazia.

15. La rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste delegata alla I.P.R. F.T.T. avrà termine nel momento in cui entrerà in funzione un nuovo rappresentante internazionale del Free Territory of Trieste nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

16. Gli atti della I.P.R. F.T.T. vengono autenticati dai suoi organi di rappresentanza provvisoria internazionale di Stato ed hanno valore per tutti i soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale che la riconoscono e che hanno interesse legittimo ad avvalersene.

SEZIONE III - Deleghe e deleganti

17. Tutte le deleghe vengono rilasciate esclusivamente per creare e legittimare la I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza internazionale temporanea di Stato del Free Territory of Trieste e per conferirle i poteri di rappresentanza necessari allo svolgimento degli incarichi ad essa conferiti. Le deleghe non costituiscono perciò responsabilità, obblighi o privilegi di natura giuridica od economica del delegante verso la I.P.R. F.T.T. o verso altri.

18. Il conferimento delle deleghe alla I.P.R. F.T.T. non è causa automatica di modifica né di annullamento delle deleghe che siano state già conferite, o vengano conferite successivamente, ad altri soggetti giuridici per le medesime materie.

19. Ogni delega può essere generale o parziale. La delega generale consiste nella sottoscrizione senza riserve del presente atto costitutivo. Se la delega è parziale, deve contenere le specificazioni sull'oggetto della delega e/o le riserve del delegante su uno o più punti del presente atto costitutivo.

20. Ogni soggetto delegante di diritto privato, di diritto pubblico o di diritto internazionale può aggiungere alla delega generale con o senza riserve, in qualsiasi momento ed anche con atti separati, una o più deleghe speciali riguardanti operazioni e diritti particolari che rientrino negli scopi generali e nelle funzioni della I.P.R. F.T.T.

21. La I.P.R. F.T.T. può accettare deleghe da organi di altri Stati soltanto in materie che non siano in contrasto con la sovranità, l'indipendenza, l'integrità e l'ordinamento giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste.

22. Le deleghe di rappresentanza internazionale possono essere conferite alla I.P.R. F.T.T.:

a) con firma apposta sul testo in italiano e/o sul testo in inglese del presente atto, o sul testo di sue successive traduzioni convalidate e riconosciute dalla I.P.R. F.T.T.;

b) con atti separati, indirizzati alla I.P.R. F.T.T., che contengano la dichiarazione che il delegante ha letto il presente atto costitutivo in uno dei testi previsti dal precedente punto a) e che lo approva in toto, o con le riserve di cui al punto 19.

23. Le firme e l'identità dei deleganti vengono accertate ed autenticate dagli organi della I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza provvisoria di Stato.

24. Il presente atto è aperto senza limiti di tempo alla sottoscrizione di tutti deleganti che vi abbiano diritto ed interesse legittimo.

25. Le prime deleghe apposte in calce al presente atto costituiscono ad ogni effetto la I.P.R. F.T.T. rendendola operativa dalla data di oggi, 16 settembre 2015; le deleghe successive verranno registrate con la data di firma o di deposito.

26. La I.P.R. F.T.T. ha facoltà di accettare o rifiutare ogni delega. Ogni delegante può revocare la propria delega con comunicazione formale e preavviso di 30 giorni.

27. Le informazioni sull'identità dei deleganti e sui loro rapporti con la I.P.R. F.T.T. possono essere protette da riservatezza secondo i principi e nei modi di cui alla Sezione X - Sicurezza.

SEZIONE IV - Diritti ed interessi rappresentati

28. I diritti e gli interessi legittimi di cui al punto 6 consistono nella piena attuazione, con gli aggiornamenti necessari ed opportuni, delle norme di diritto internazionale che riguardano:

a) l'avvenuta costituzione e l'ordinamento del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale;

b) i diritti e gli obblighi del Free Territory of Trieste e degli altri Stati verso il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

c) gli obblighi degli altri Stati verso Free Territory of Trieste.

29. I soggetti deleganti incaricano pertanto la I.P.R. F.T.T. di rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria:

a) i diritti e gli interessi legittimi del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano membro di diritto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) la sicurezza di Stato del Free Territory of Trieste;

c) i diritti e gli interessi legittimi del Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato del Free Territory of Trieste;

d) i diritti e gli interessi legittimi della popolazione sovrana, dei cittadini di diritto e dei residenti del Free Territory of Trieste;

e) i diritti e gli interessi legittimi delle imprese commerciali, artigiane, industriali, scientifiche, tecnologiche e finanziarie che hanno o desiderano avere sede principale, filiale o attività nel Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale;

f) i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste e degli altri Stati sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste e sui registri navali del Free Territory of Trieste;

g) i diritti e gli interessi legittimi delle imprese del Free Territory of Trieste e delle imprese degli altri Stati sui registri dell'aviazione commerciale del Free Territory of Trieste;

h) i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, dei residenti e delle imprese dell'attuale Free Territory of Trieste e delle imprese degli altri Stati all'indipendenza monetaria, finanziaria, bancaria, assicurativa e di borsa del Free Territory of Trieste.

SEZIONE V - Attività di rappresentanza delegate

30. I deleganti incaricano la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire a tali scopi verso qualsiasi soggetto giuridico privato, pubblico ed internazionale, e nelle relazioni con gli Stati, con le organizzazioni internazionali, con le unioni regionali di Stati, con le organizzazioni intergovernative e con le alleanze intergovernative.

31. I deleganti incaricano in particolare la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire nelle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi singoli organi, e specialmente con il Consiglio di Sicurezza, con l'Assemblea Generale, con il Segretariato Generale e con la International Law Commission.

32. I deleganti incaricano in particolare la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire nelle organizzazioni internazionali tuttora esistenti delle quali il Free Territory of Trieste è uno Stato membro originario di diritto o per accordi specifici dal 1947-48, e con le organizzazioni che sono loro succedute nelle medesime funzioni.

33. I deleganti incaricano la I.P.R. F.T.T. di verificare, anche con inchieste autonome, l'esercizio libero ed effettivo dei diritti e degli interessi legittimi elencati ai punti 28 e 29, di denunciarne le violazioni in tutte le sedi pertinenti e di proporre e di negoziare con tutti i soggetti privati, pubblici o internazionali coinvolti gli accordi preliminari necessari alla soddisfazione di tali diritti ed interessi legittimi.

34. A questo scopo la I.P.R. F.T.T. può chiedere e ricevere lo status giuridico e svolgere il ruolo politico di osservatore, od altro status e ruolo analogo, presso le Nazioni Unite e presso le altre organizzazioni ed alleanze internazionali, regionali ed intergovernative delle quali il F.T.T. ha titolo o diritto ad essere o divenire Stato membro od associato.

SEZIONE VI - Validità degli atti e degli accordi negoziati

35. Gli accordi negoziati dalla I.P.R. F.T.T. a beneficio di soggetti di diritto privato o di diritto pubblico potranno avere vigore dopo avere ottenuto il consenso scritto delle parti su un apposito atto redatto ed autenticato dalla I.P.R. F.T.T. o da altro ente di loro scelta.

36. Gli accordi internazionali preliminari negoziati dalla I.P.R. F.T.T. potranno avere vigore dopo avere ottenuto, nell'ordine:

a) il parere favorevole del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

b) l'approvazione della maggioranza semplice della popolazione sovrana del F.T.T., attraverso una consultazione democratica organizzata e vigilata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

SEZIONE VII - Principi

37. A questi scopi la I.P.R. F.T.T:

37.1. riconosce ed attua i principi: dell'Introduzione e del Preambolo della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Carta delle Nazioni Unite, della Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati, della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, della Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati, dell'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi e tutti gli altri atti e le convenzioni internazionali che tutelano i diritti degli Stati, i diritti civili, politici, sociali ed economici delle persone, i diritti economici delle imprese ed i principi del libero commercio;

37.2. si ispira ai criteri di legalità e correttezza dell'A.M.G. F.T.T. quale primo governo di Stato dell'attuale F.T.T. affidato dal 1947 al 1954 alla responsabilità dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

SEZIONE VIII - Atti precedenti riconosciuti

38. la I.P.R. F.T.T. riconosce e fa propri tutti gli atti di difesa del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale che sono stati sinora notificati alle autorità amministratrici italiane ed alle autorità internazionali dal Movimento Trieste Libera - Gibanje Svobodni Trst - Bewegung Freies Triest -

Free Trieste Movement e del Movimento Trieste Libera Austria - Bewegung Freies Triest Österreich.

39. Tali atti includono in particolare, dal 2013 ad oggi:

a) *Atto di reclamo e messa in mora* al Governo italiano (18 giugno 2013);

b) *Reclamo urgente di cittadini del Territorio Libero di Trieste contro attività di repressione politica commesse dal Governo italiano e dallo Stato italiano* (30 giugno 2014);

c) *Diffida internazionale al Governo italiano quale amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste a dare piena esecuzione alle norme sul regime internazionale e sui registri navali del Porto Franco di Trieste con l'emanazione del decreto qui allegato* (9 settembre 2014);

d) *Carta dei diritti dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste* (20 maggio 2015);

e) *Reclamo internazionale nei confronti del Governo italiano quale amministratore fiduciario su mandato internazionale del Territorio Libero di Trieste, e denuncia penale nei confronti del sindaco e di altri amministratori del Comune di Trieste per violazione dei diritti economici fondamentali dei cittadini del Territorio Libero di Trieste in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e fiscale, assistenza sociale, reddito di cittadinanza, diritto alla casa.* (15 settembre 2014);

f) *Domanda di intavolazione previo completamento del Libro Fondiario con piombatura immediata della domanda nel Libro Fondiario sulle Partite Tavolari da costituirsi* (17 aprile 2015), riguardante il Porto Franco Nord di Trieste;

g) *Petizione al Parlamento Europeo con richiesta di esame ed intervento urgenti per denuncia di gravi violazioni del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea nei rapporti rapporti giuridici, politici ed economici dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of Trieste e verso gli altri Stati dell'UE e della Comunità internazionale* (4 giugno 2015);

h) *Invito formale ad adempiere entro 90 giorni agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano verso il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini, i suoi residenti, le sue imprese e le sue istituzioni* (15 giugno 2015);

i) *Nuova domanda, con nuovi fatti, motivi, eccezioni e richieste, per il completamento urgente del Libro Fondiario con l'iscrizione e l'intavolazione* ex lege *della proprietà e dei vincoli di beni pubblici inclusi nel Porto Franco Nord (c,d, "vecchio") di Trieste e contestuale opposizione e diffida dall'eseguire qualsiasi domanda, da chiunque presentata, per il completamento del Libro Fondiario e l'intavolazione dei suddetti o di altri beni pubblici in elusione o*

vìolazione di titoli di proprietà e vincoli determinati ex lege *dal Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 come ratificato ed eseguito con leggi vigenti della Repubblica italiana* (11 agosto 2015);

j) *Richiesta di ripristino della corretta amministrazione e di cessazione degli abusi dell'ente pubblico autonomo del Free Territory of Trieste "Provincia di Trieste"* (1 luglio 2015);

k) *Richiesta di abrogazione dei decreti del Commissario di Governo per il Territorio di Trieste relativi al reclutamento militare, e di tutti gli altri atti commissariali attinenti e conseguenti* (31 luglio 2015);

l) *Avviso pubblico* (14 Settembre 2015) inviato al Commissario del Governo Italiano a Trieste e, tramite questi, al Governo Italiano;

SEZIONE IX - Sedi, rappresentanze, organizzazione e finanziamento

40. Per realizzare i propri scopi la I.P.R. F.T.T. può istituire sedi e rappresentanze in qualsiasi Stato del mondo, si finanzia con i liberi contributi di persone, imprese ed organizzazioni del F.T.T. e di altri Stati e può compiere ogni genere di operazioni finanziarie legali, con qualsiasi strumento finanziario ed in qualsiasi Stato.

41. La I.P.R. F.T.T. ha una struttura organizzativa e rappresentativa direttoriale di tipo svizzero, formata da un Segretariato Generale, un Dipartimento Esteri, Comunicazione e Sicurezza, un Dipartimento Economia e Finanze, un Dipartimento per i Diritti civili, politici, economici, culturali ed ambientali. ai quali possono venire aggiunti altri Dipartimenti secondo necessità, e dai direttori, dagli staff esecutivi, dai consulenti e dai collaboratori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti. Le direzioni di più Dipartimenti possono essere accorpate secondo necessità.

42. Tutti gli incarichi e le attività di cui all'art. 41 sono assegnati senza vincoli di nazionalità, cittadinanza o residenza e sono accettati e svolti a titolo volontario e gratuito, ma se necessario possono essere compensati con rimborsi spese e con retribuzioni stabiliti per ogni singolo incarico, attività od azione dai direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti della I.P.R. F.T.T.

43. Le decisioni della I.P.R. F.T.T. vengono assunte collegialmente dai direttori in carica del Segretariato Generale e dei Dipartimenti.

44. I direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti sono responsabili delle loro decisioni di fronte ai deleganti e di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

45. La rappresentanza giuridica della I.P.R. F.T.T. è esercitata collegialmente dai direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti, è normalmente delegata al direttore del Segretariato Generale, con il titolo di Secretary General e per atti particolari può essere delegata ad uno o più direttori dei Dipartimenti.

46. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di uno o più dei direttori sopra detti, sulla loro surroga temporanea o permanente decidono all'unanimità i direttori rimanenti.

47. La qualità di membro degli staff esecutivi, di consulente e di collaboratore degli organi della I.P.R. F.T.T. è determinata da atto di nomina da parte della I.P.R. F.T.T. e può venire confermata da un documento di identificazione rilasciato dalla I.P.R. F.T.T., che ha facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la nomina ed il documento.

SEZIONE X - Sicurezza

48. I nomi del direttore del Segretariato Generale e dei direttori dei Dipartimenti sono di norma pubblici, sono indicati al punto 54 del presente atto costitutivo e vengono confermati direttamente dai deleganti all'atto della delega. In caso di necessità la I.P.R. F.T.T. può secretare anche i nomi di uno o più direttori dei Dipartimenti.

49. I nomi dei deleganti, i nomi dei finanziatori, i nomi dei membri degli staff esecutivi e dei consulenti ed i documenti di qualsiasi genere della I.P.R. F.T.T. e delle sue attività possono venire coperti dalla riservatezza dovuta ai membri ed agli atti delle rappresentanze di Stato.

50. Per tale motivo:

a) i nomi dei deleganti, dei membri dello staff esecutivo e dei consulenti possono essere resi pubblici soltanto con il loro consenso scritto, ma possono venire comunicati sotto vincolo di riservatezza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

b) gli atti e i documenti della I.P.R. F.T.T. che hanno carattere di riservatezza possono venire resi pubblici soltanto con il consenso unanime dei direttori della I.P.R. F.T.T.

51. La I.P.R. F.T.T. può chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed a singoli Stati tutela diplomatica, con le immunità ed i privilegi conseguenti, per i propri rappresentanti, per i membri degli staff esecutivi e dei consulenti, per i propri avvocati, per i propri deleganti, per i propri finanziatori e sostenitori, di qualsiasi nazionalità essi siano, nonché per le proprie sedi e per i propri uffici distaccati.

52. La I.P.R. F.T.T. può chiedere asilo politico a qualsiasi Stato per ogni persona che sia ingiustamente perseguitata per attività svolte a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità del Free Territory of Trieste.

53. La I.P.R. F.T.T. può chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed a singoli Stati gli interventi urgenti di loro competenza che siano necessari per la tutela:

a) dell'integrità, dell'indipendenza e della sicurezza dell'attuale F.T.T.;

b) dell'integrità, della funzionalità e della sicurezza del suo Porto Franco internazionale;

c) dei diritti e della sicurezza dei cittadini, dei residenti e delle imprese del F.T.T. e dei suoi cittadini all'estero;

d) dei diritti delle imprese di altri Stati riguardanti il F.T.T. ed il suo Porto Franco internazionale;

e) dei deleganti, dei rappresentanti, dei membri dello staff esecutivo, dei consulenti, dei finanziatori, degli atti, delle sedi e degli uffici della I.P.R. F.T.T.

SEZIONE XI - Nomine

54. Le persone delegate a svolgere il ruolo di direttori degli organi della I.P.R. F.T.T. agli scopi e con i poteri stabiliti dal presente atto sono:

[omissis]

SEZIONE XII - Norme transitorie

55. La sede iniziale della I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza internazionale provvisoria di Stato è stabilita nella capitale del Free Territory of Trieste, dove è ospitata gratuitamente dal Movimento Trieste Libera nei suoi uffici di piazza della Borsa 7.

56, Dopo l'apposizione delle prime deleghe che costituiscono la I.P.R. F.T.T. il presente Atto costitutivo verrà aperto al deposito delle deleghe successive, con le procedure di cui ai punti 22 e 23.

Il presente atto viene sottoscritto in Trieste il 16 settembre 2015 dai primi deleganti, le cui identità e firme vengono contestualmente autenticate come al punto 23 dell'atto medesimo.

Trieste, 16 settembre 2015.

[omissis]